Pubblicato il 10/05/2024

N. 09213/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02655/2024 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2655 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Tlt Molise S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Magliaro ed Eleonora Zazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio;

nei confronti

Auditel S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colicchia, Fabio Todarello e Maria Chiara Berra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n. 44;

Telenorba S.p.a., Videolina S.p.a., non costituite in giudizio;

Agcom, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione Tv Locali ed Espansione S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 22 dicembre 2023 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti televisive a carattere commerciale e dell'elenco degli importi dei contributi spettanti ai beneficiari come riportati negli allegati A e B, ai sensi dell'art. 5, co. 3 e 4, del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146;

- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi, inclusi la relazione istruttoria nota prot. n. 245934 del 21 dicembre 2023 e, ove occorra, del decreto direttoriale del 6 ottobre 2023, prot. n. 194453, di approvazione della graduatoria provvisoria;

nonché, ove occorra, dell'art. 6, co. 2, del DPR 146/2017;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 15 aprile 2024;

- del Decreto n. 46 del 18 marzo 2024 mediante il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annullato in autotutela il decreto direttoriale del 22 dicembre 2023, prot. n. 246641, e contestualmente approvato la nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del d.P.R. 23 agosto 2017 n. 146, come

riportati negli allegati A e B;

- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, inclusa la relazione istruttoria di cui alla nota ministeriale prot. n. 57030 del 18 marzo 2024;

- nonché di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Auditel S.r.l. e dell'Agcom;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Associazione Tv Locali e di Espansione S.r.l.;

Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare con dichiarazione resa alla camera di consiglio del 7 maggio 2024;

Rilevato che gli atti impugnati si fondano su disposizioni (articoli 4-bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191), rilevanti ai fini della decisione, rispetto alle quali è stata sollevata questione di legittimità costituzionale con ordinanza della Sesta sezione del Consiglio di Stato n. 1280/24;

Ritenuta, pertanto, la necessità di disporre la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per la definizione di una questione avente carattere "pregiudiziale", avuto riguardo alla portata "normativa" delle decisioni della Corte costituzionale (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 22 marzo 2024, n. 4);

Ritenuto che non sussistono ragioni ostative alla sospensione *ex* art. 295 c.p.c.,

essendo stato instaurato il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione e non avendo le parti chiesto di poter interloquire davanti la Corte costituzionale (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 4/24 cit.);

Preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod. proc. amm., il quale prevede che "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità, che dovranno essere osservate anche per i motivi aggiunti da ultimo depositati:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso, comprensivo di motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della

presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento; le prescritte pubblicazioni dovranno avvenire nel termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- dà atto della rinuncia alla domanda cautelare;
- ordina l'integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- sospende il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Monica Gallo, Referendario

L'ESTENSORE
Valerio Bello

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO